

## AVVISO DI BANDO

Avviso di Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ( Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro s.m.i. )

### IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112

Visto l'art.40, comma 6 del D.Lgs 286/1998

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i.

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000 e s.m.i.

Visto il Regolamento Regionale n.10 del 9 marzo 2018

Vista la Determina Regione Lazio n. G12871 del 27/09/2019

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/04/2021

### RENDE NOTO

Che, ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. destinati all'assistenza abitativa ( L.R. n. 12/1999 e s.m.i. art.10, comma 1 ), che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Genzano di Roma, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra;

Che in fase di prima applicazione, le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate con le modalità indicate all'art. 4 del presente avviso **entro e non oltre il giorno 11 Giugno 2021**

Che le successive graduatorie semestrali saranno normalmente adottate dalla competente Commissione Comunale con le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i.

### DISCIPLINA DEL BANDO

#### ARTICOLO 1

#### (FINALITA' DEL BANDO)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Genzano di Roma.

## ARTICOLO 2

### ( REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALL'E.R.P. DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **Cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ( D.Lgs 286/1998, art. 40 e s.m.i. ). Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda;
- b) **Residenza** anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genzano di Roma.
- c) **Mancanza di titolarità**, alla data di presentazione della domanda, di diritti di proprietà , uso frutto e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'art. 20 del Regolamento Regione Lazio n. 2/2000, nel comune di Genzano di Roma ( qualora ivi risieda ) e nel comune di residenza ( qualora non risieda in Genzano di Roma, ma ivi lavori ) e comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni di proprietà il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal Regolamento Regionale n. 2/2000, art. 21, comma 2 e ss.mm.ii.

Per alloggio adeguato si intende quello la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni è non inferiore ai 45 mq ed il cui numero di vani calcolati dividendo la superficie utile per 14 mq è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare ( art. 20 Regolamento Regionale n. 2/2000 ).

Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

fabbricati, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta IMU, cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello dell'anno di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14 del Regolamento Regione Lazio n.2/2000 e ss.mm.ii.

terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'art. 14 del Regolamento Regione Lazio n.2/2000 e ss.mm.ii.

terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè il reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente riferito all'anno precedente a quello dell'anno di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

- d) Assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà, originaria o derivata immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato e da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

- e) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso. Con Delibera Regionale n. G12871 del 27/09/2019 il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'E.R.P. è stabilito per il biennio Luglio 2019 – Luglio 2021 in € 20.876,99 con ulteriori detrazioni previste dall'art. 21 della legge 05/08/1978 n. 457 e successive modifiche.

Per reddito complessivo imponibile lordo si intende la somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da pensione di invalidità o pensione sociale o altro cespite, esentato per legge ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, non deve essere dichiarato.

- f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione, oppure non aver occupato, senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d) ed f) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso e al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto locativo. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.

Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge.

E' consentita la partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte, anche i figli coniugati, ai nubendi che alla data di pubblicazione del bando di concorso e alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio e alle persone sole con almeno un figlio a carico.

### ARTICOLO 3

#### ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a)** Richiedenti senza fissa dimora o di abitare con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica **Punti 2**
- b)** Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
- b.1)** A seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **Punti 2**
- b.2)** A seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto :
- b.2.1)** il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato; **Punti 2**
- b.2.2)** il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato; **Punti 2**
- c)** Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e che sussistono accertate condizioni di precarietà abitativa
- c.1)** A seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **Punti 2**
- c.2)** A seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **Punti 2**
- c.3)** A seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio **Punti 1**
- d)** Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (*Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%*) **Punti 1**
- e)** Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente **Punti 1**
- f)** Richiedenti che, di abitare, data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incide sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
- f. 1)** per oltre 1/3 **Punti 3**
- f.2)** per oltre 1/5 **Punti 2**
- f.3)** per oltre 1/6 **Punti 1**
- g)** Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari **Punti 2**
- h)** Richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore all'importo di una pensione minima INPS **Punti 5**

- i) Richiedenti con un reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro e/o pensione **Punti 2**
- l) Richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
- l.1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente
- l.1.1) uno o più anziani con età superiore ad anni 65 **Punti 0,5**
- l.1.2) uno o più anziani con età superiore ad anni 73 **Punti 1**
- l.1.3) uno o più anziani con età superiore ad anni 80 (*in presenza di più anziani si attribuisce il punteggio relativo all'anziano con l'età superiore*) **Punti 1,5**
- l.1.4) un portatore di handicap con invalidità superiore o uguale al 67% **Punti 2**
- l.1.5) due o più portatori di handicap con invalidità superiore o uguale al 67% **Punti 3**
- l.1.6) un portatore di handicap con invalidità del 100% **Punti 3**
- l.1.7) due o più portatori di handicap con invalidità del 100% **Punti 3,5**
- l.1.8) un portatore di handicap con invalidità del 100 % ed indennità di Accompagnamento **Punti 4**
- l.1.9) due o più portatori di handicap con invalidità del 100 % ed indennità di Accompagnamento **Punti 4,5**
- l.1.10) un minore con menomazione di qualsiasi genere **Punti 2,5**
- l.1.11) due o più minori con menomazione di qualsiasi genere **Punti 3**
- l.1.12) un minore **Punti 1,5**
- l.1.13) due o più minori **Punti 2**
- l.2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età **Punti 3**
- l.3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico; **Punti 3**
- l.4) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani **Punti 1**
- l.5) nuclei familiari con un numero di figli superiori a due; **Punti 2**
- l.6) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne; **Punti 1**

- m)** Soggetti in condizioni di grave disagio socio-economico con problemi alloggiativi segnalati e in carico dal Servizio Sociale **Punti 4**

Le condizioni di cui alle lettere **a) b) c)** non sono cumulabili tra loro sia con le condizioni di cui alle lettere **d) ed f)**.

Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere **h) ed i)** da **l.1) a l.6)**

#### ARTICOLO 4 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente deve a pena inammissibilità, essere redatta, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente su apposito modello fornito dal Comune di Genzano di Roma sul sito [www.comune.genzanodiroma.roma.it](http://www.comune.genzanodiroma.roma.it) ( sezione welfare e sociale ) e contenere le dichiarazione rese ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 e s.m.i.

La domanda deve pervenire al Comune di Genzano di Roma, Via Italo Belardi n.81 – 00045 Genzano di Roma ( Rm), secondo una delle modalità sotto elencate:

- Posta Elettronica Certificata ( PEC) all'indirizzo : [protocollo@comunegenzanodiromapec.it](mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it)
- Raccomandata R/R all'indirizzo: Comune di Genzano di Roma Via Italo Belardi n.81 – 00045 Genzano di Roma ( Rm) ( in merito al termine di presentazione su indicato, farà fede la data del timbro postale )
- Consegnata a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico

L'Amministrazione Comunale effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli tesi a verificare la rispondenza a verità delle dichiarazioni rese. Le eventuali dichiarazioni mendaci, saranno punite ai sensi dell'art.li 495 e 496 del Codice Penale, come previsto dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000, ed in tal caso il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

Non può essere presentata più di un'istanza per ciascun nucleo familiare;

Nella domanda, oltre ai requisiti per l'accesso sono riportate le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, nonché i criteri sulla loro cumulabilità previsti dall'art. 2 bis del Regolamento Regionale n. 2/2000 s.m.i.

Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00

## ARTICOLO 5

### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 le graduatorie hanno scadenza semestrale.

Successivamente alla prima scadenza, non vi sono più termini di chiusura per la presentazione delle domande. Entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno la commissione adotta la graduatoria con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre e 30 giugno.

Nella fase di prima applicazione del presente bando, la domanda per la collocazione nella prima graduatoria utile redatta in base ai criteri di cui al presente bando, dovrà essere presentata entro e non oltre il 11/06/2021;

la graduatoria relativa alle domande pervenute entro il termine del 11/06/2021 sarà pubblicata entro il primo semestre 2021.

Le domande pervenute successivamente al termine del 11/06/2021, saranno soggette alle modalità previste dagli art.li 6 e 7 del presente bando.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi, utilizzando pena ammissibilità, lo stesso modello di domanda e con le stesse modalità sopra descritte.

## ARTICOLO 6

### ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEI PUNTEGGI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

Il comune procede alla verifica delle completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

## ARTICOLO 7

### FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria con cadenza mensile.

La graduatoria è pubblicata a cura del Comune che ha indetto il Bando, che ne dà, altresì, comunicazione alla Regione Lazio e alla Commissione consultiva. La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

In caso di parità di punteggio avrà priorità la domanda con maggiore anzianità di presentazione.

## ARTICOLO 8

### DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE – ADEGUAMENTO DELLA GRADUATORIA

Come previsto dall'art.7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. in caso di bando generale, i richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere alla Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.R.P., domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dal Bando. Per l'aggiornamento deve essere utilizzato lo stesso modello di domanda e con le stesse modalità sopra descritte.

La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

- inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
- presentazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. , di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, da parte dei richiedenti già inseriti, dovuta a cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi;
- modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.
- I richiedenti che non presenteranno istanza di variazione, saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

## ARTICOLO 9

### ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione ( art. 8 del Regolamento Regionale e s.m.i. – art. 11 della L.R. 12/1999 e s.m.i.), si farà luogo all'assegnazione di alloggi di E.P.R. destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

## ARTICOLO 10

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto disposto nel D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Genzano di Roma per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente bando.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Bando entra in vigore dalla data di pubblicazione.

ARTICOLO 12


NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa con particolare riferimento alla L.R. 12/99 ed al Regolamento Regionale n. 2/2000 e ss.mm.ii.

Genzano di Roma 06/05/2021

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA GELTRUDE MONTI



Firmato digitalmente da:  
GELTRUDE MONTI  
Comune di Genzano di Roma  
Firmato il 06/05/2021 12:14  
Seriale Certificato: 445354  
Valido dal 12/06/2019 al 11/06/2022  
TI Trust Technologies CA